

COMUNE DI MERLARA

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.1 ISTITUZIONE DELL'ALBO

Ai sensi dell'art.42 comma 2 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Merlara l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale le associazioni e le libere forme associative operanti nel comune.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambiente e territorio
- b) istruzione, attività culturali ed artistiche
- c) sport, tempo libero
- d) assistenza e sicurezza sociale
- e) sviluppo economico

La Segreteria comunale cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1 purché la loro attività **non abbia scopo di lucro**, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi.

Tali organizzazioni associative, liberamente costituite e operanti nel territorio, devono avere:

1. sede legale o, in caso di organizzazione a carattere nazionale, regionale, provinciale o sovra comunale sezione nel territorio comunale;
2. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico che prevedano l'elezione democratica degli organismi dirigenti e la loro espletazione a titolo gratuito a livello comunale;
3. obbligatorietà del bilancio;
4. Non possono essere iscritti all'albo delle associazioni:
-partiti, movimenti politici o organizzazioni con chiara connotazione politica, organizzazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali.

Art.3 DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.

Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;

Art. 4
ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le domande di prima iscrizione dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

L'iscrizione all'Albo avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Affari Generali, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2.

Ai fini della prima costituzione dell'Albo, le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento; per le associazioni già censite, in presenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento l'iscrizione sarà automatica, in caso contrario sarà richiesto l'adeguamento alle presenti disposizioni.

Art. 5
REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso, a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni inviano al Comune:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente

Per le eventuali richieste di contributo, si rimanda alle norme contenute nello specifico regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 81 del 21-12-1990 e s.m.i.

Art. 6
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2, o non provveda agli adempimenti di cui all'art. 5 per un biennio, si procederà, previo avviso, alla cancellazione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 7
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto comunale, in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:

- per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- per la stipula di convenzioni;
- per la concessione del patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art. 8
PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE

Una rappresentanza nominata da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo comunale partecipa alle consulte secondo le modalità dall'apposito regolamento del Forum delle Associazioni approvato con delibera consiliare n. 24/2012.

Art. 9
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni delle modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni, il Comune assicura la massima pubblicità.

Il Comune garantisce inoltre su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'Associazione.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.